



Provincia autonoma di Trento

Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Accordo provinciale per i medici di medicina generale per l'effettuazione delle vaccinazioni contro il Covid-19, modificativo dell'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021

Comitato provinciale ex articolo 24 ACN 29 luglio 2009

In data 9 marzo 2021, presso il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, si è riunito in videoconferenza il Comitato provinciale dei medici di medicina generale ex art. 24 ACN 29 luglio 2009, che ha concordato quanto segue.

Visto il Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Organizzazioni sindacali della medicina generale siglato il 21 febbraio 2021, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, da declinare a livello regionale.

Ritenuto di concordare le modalità di effettuazione delle vaccinazioni contro il COVID-19 da parte dei medici di medicina generale, modificando il precedente Accordo provinciale siglato il 12 gennaio 2021, anche in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica, al fine di garantire una maggiore copertura vaccinale.

Ritenuto il predetto obiettivo coerente con le caratteristiche di universalità ed equità di accesso alle cure nonché di appropriatezza dell'uso delle risorse.

Ciò premesso si condivide quanto segue.

Articolo 1 **Effettuazione delle vaccinazioni contro il Covid-19**

1. L'articolo 1 dell'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021 è sostituito dal seguente:

“1. I medici di assistenza primaria possono effettuare le vaccinazioni contro il COVID-19 comunicando all'Azienda sanitaria la propria disponibilità a collaborare alla campagna di vaccinazione.

2. I medici effettuano le vaccinazioni ai propri assistiti secondo i criteri di priorità indicati dall'Azienda sanitaria, in coerenza con le indicazioni nazionali e provinciali. I medici possono dichiararsi disponibili ad effettuare le vaccinazioni anche ad assistiti di medici appartenenti alla stessa forma associativa che non abbiano dato disponibilità all'Azienda.

3. Gli assistiti possono scegliere di rivolgersi al proprio medico di assistenza primaria, a un medico facente parte della stessa forma associativa o ai punti vaccinali dell'Azienda sanitaria. Nella fase in corso saranno vaccinati il personale scolastico e gli assistiti di età compresa tra 75 e 79 anni. L'Azienda periodicamente invierà ai medici l'elenco degli assistiti vaccinati o prenotati per la vaccinazione presso l'Azienda.

4. I medici possono effettuare le vaccinazioni nei propri studi o a domicilio dei pazienti. L'Azienda definisce le indicazioni procedurali per la somministrazione del vaccino e fornisce ai medici la modulistica, compreso il consenso informato, e le informazioni operative necessarie.

5. I medici registrano le vaccinazioni effettuate tramite l'applicativo indicato dall'Azienda e secondo le indicazioni procedurali fornite dalla stessa. I medici segnalano l'eventuale reazione avversa alla vaccinazione sulla scheda predisposta da AIFA e trasmessa al servizio farmaceutico dell'Azienda.

6. Ai medici viene distribuita indicativamente una dotazione di n. 3 flaconi di vaccini (pari a 30 dosi) a settimana. Le distribuzioni successive avverranno su richiesta del medico e dopo la somministrazione di almeno 2 flaconi (pari a 20 dosi). Successivamente la dotazione sarà aumentata nella quantità definite dall'Azienda in rapporto alle disponibilità di vaccini fornite dal livello nazionale. Il medico può ritirare i vaccini nelle sedi dei servizi vaccinali dell'Azienda.

7. L'Azienda può coinvolgere anche i medici di continuità assistenziale disponibili in orario diurno, i medici dell'emergenza sanitaria territoriale o i medici USCA per la somministrazione dei vaccini ai pazienti dei medici di assistenza primaria che non si sono resi disponibili e fino a quando questi si rendano disponibili."

Articolo 2 Trattamento economico

1. L'articolo 2 dell'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni dose di vaccino somministrata con le modalità di cui all'articolo 1, è riconosciuto ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale il compenso di euro 9,00, erogato mensilmente dall'Azienda sanitaria e comprensivo degli adempimenti connessi all'informativa e all'acquisizione del consenso informato degli assistiti."

Articolo 3 Validità dell'Accordo

1. L'articolo 3 dell'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente Accordo modifica l'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021 e ha validità fino alla conclusione della campagna vaccinale anti COVID-19.

2. Le disposizioni del presente Accordo saranno adeguate a quelle di eventuali successivi Accordi collettivi nazionali approvati in materia."

Trento, 9 marzo 2021

Assessore Stefania Segnana *firmato*

dott.ssa Franca Bellotti *firmato*

dott. Pierpaolo Benetollo *firmato*

dott. Arrigo Andrenacci *firmato*

INTESA SINDACALE (CISL Medici- FP CGIL Medici-SIMET-SUMAI)

dott. Nicola Paoli *firmato*

FIMMG

dott. Matteo Giuliani _____

SNAMI

dott. Nicola Lenti *firmato*

SMI

dott. Gianni Pontarelli _____